



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Commenti su facebook: a processo per diffamazione aggravata

Autore: Annamaria Zarrelli | 20/04/2018

*Post su facebook e commenti offensivi: scatta il reato di diffamazione aggravata. Vediamo come difendersi dalle offese su facebook*

Alzare o abbassare un pollice ai tempi dell'antica Roma era un questione di vita o di morte. Ai tempi dei **social network** il pollice abbassato non esiste (o non esiste ancora), mentre il pollice alzato è alla portata di tutti. Per non parlare, poi, dei **commenti sui post** condivisi dai propri "amici". Ad oggi, tutti si sentono liberi di commentare e di lasciare la propria opinione o il proprio giudizio sugli argomenti più disparati, anche quelli delicati e, talvolta, offensivi. Sul punto, tuttavia, è bene prestare molta attenzione: la facilità con cui è possibile pubblicare ciò che si vuole sulla propria o l'altrui **bacheca di Facebook** non significa anche libertà di poterlo fare. Ciò vale anche per i **commenti sui post** pubblicati sulla bacheca altrui. Mettere un like o **commentare i post su facebook**, sono interazioni banali da porre in essere; il tutto, infatti, si esprime mediante uno o pochi click; gesti che molti di noi compiono decine e decine di volte al giorno, senza pensarci nemmeno troppo, quasi per inerzia. Eppure questi gesti potrebbero costare caro: il rischio è quello di una **condanna per diffamazione aggravata**, anche per un semplice **commento offensivo** sulla bacheca altrui [1].

Non è uno scherzo, ma quanto affermato dal **Tribunale di Campobasso** con una

recentissima sentenza [2]: chi pubblica un post offensivo e denigratorio sul proprio profilo Facebook rischia una condanna per **diffamazione aggravata**. Non solo: il reato di diffamazione aggravata può scattare anche nei confronti di chi semplicemente aggiunge al post originale un successivo **commento**, avente la medesima portata offensiva.

## **Commento su facebook: scatta il reato di diffamazione**

Attenzione a **commentare un post su Facebook** con troppa leggerezza. La diffusione di messaggi offensivi attraverso la bacheca di facebook può far scattare il reato di **diffamazione aggravata**, paragonabile a quella a mezzo stampa. Ed infatti, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, poiché ha potenzialmente la capacità di **raggiungere un numero indeterminato di persone**, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

## **Commenti su facebook e diffamazione: la vicenda**

Questa la vicenda finita nel mirino del Tribunale di Campobasso: uno degli imputati aveva pubblicato un post sul suo profilo in cui offendeva il giudice che lo aveva condannato al versamento di una multa poiché, chiamato a testimoniare in un'udienza, non si era presentato senza addurre alcuna giustificazione. Il post offensivo fu, in brevissimo tempo, visionato da un numero imprecisato di utenti, ricevendo nel giro di qualche ora, numerosi "Mi piace" e commenti da parte di diversi amici "virtuali". Tra questi, alcuni commenti risultavano essere particolarmente offensivi e diffamatori sia nei confronti del giudice, che di tutta la

categoria.

Ebbene, il Tribunale ha ritenuto responsabili penalmente per diffamazione aggravata sia l'autore del post che due dei suoi "amici", colpevoli "soltanto" di aver commentato in maniera offensiva un post altrui. Ciò in quanto la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione del post originario. Un commento diffamatorio pubblicato tramite la bacheca Facebook, infatti, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, per l'idoneità del mezzo utilizzato, di determinare un'ampia possibilità di circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per la composizione numerica **[3]**.

La libertà di pensiero, si legge nella sentenza del Tribunale di Campobasso, seppur garantita dall'art. 21 Cost, trova dei limiti nel rispetto altrui e nella tutela dell'ordine pubblico e del buon costume, nonché nel diritto di ogni cittadino all'integrità dell'onore, del decoro, della reputazione. La libertà di pensiero, in sostanza, trova un limite nella legge penale, essendo la diffamazione un atto illecito e non una manifestazione della libertà di pensiero.

## **Commenti offensivi su facebook: come difendersi**

Ciò detto, vediamo **come difendersi dai commenti offensivi su facebook**. Ebbene, in questi casi, la prima cosa che conviene fare è informare Facebook stesso dell'accaduto, segnalando l'autore dell'abuso. Ci sono due modi per farlo:

- inviare un'email a Facebook: l'indirizzo a cui spedire la segnalazione è il seguente: [abuse@facebook.com](mailto:abuse@facebook.com);
- segnalare a Facebook, tramite la stessa piattaforma, il soggetto "incriminato." A tal fine, sarà sufficiente andare sul profilo di quest'ultimo, cliccare sulla freccetta verso il basso posta in corrispondenza del bottone "messaggio" e poi selezionare "Segnala/blocca". Di lì, bisognerà spuntare la voce "invia una segnalazione".

# A processo per diffamazione su Facebook

Se hai subito una **diffamazione su Facebook** e ti chiedi **come difenderti**, la prima cosa da fare è sicuramente sporgere **querela**. Lo puoi fare personalmente, senza necessità di un avvocato, recandoti presso la più vicina stazione dei Carabinieri o presso la Polizia Postale o, ancora, presso la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo ove siete residenti.

Il post si considera diffamatorio anche quando non indica esplicitamente il nome della vittima. Basta che questa sia facilmente riconoscibile e individuabile dalla collettività. È fondamentale, tuttavia, che la persona offesa sia precisa nelle accuse. Il che richiederà l'indicazione, ovviamente, della **frase offensiva** e dell'autore; gli estremi del **profilo** dal quale è avvenuta la pubblicazione; il **codice ID** di quest'ultimo fornito da Facebook a ogni utente (visibile sulla parte inferiore del tuo browser, secondo le indicazioni date in questo articolo); la **data**; l'indicazione di eventuali nomi di **testimoni** che hanno letto la frase.

Attenzione: secondo la Cassazione **[4]**, se manca l'**accertamento dell'Ip di provenienza del post** che offende la reputazione del soggetto non può scattare la condanna per diffamazione sul web. L'indirizzo Ip è una sorta di targa che viene assegnata a ogni connessione internet, un codice numerico assegnato cioè in via esclusiva a ogni dispositivo elettronico al momento della connessione a una determinata postazione del servizio telefonico, permettendo così di individuare la linea. Per la condanna non è sufficiente attribuire rilievo alla provenienza del post da un profilo Facebook intestato all'imputato. Il mancato accertamento dell'indirizzo IP, dunque, non consente di procedere con il massimo grado di certezza possibile all'attribuzione della responsabilità.

## Note

**[1]** Ai sensi dell'art. 595, comma terzo, Cod. Pen. **[2]** Trib. Campobasso, sez. penale, sent. n. 396/2017. **[3]** Cfr. Cass. sent. n. 24431/2015. **[4]** Cass. sent. n. 5352/18.